



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore alle Politiche per la salute

Via Gilli, 4 – Centro Nord Tre - 38100 Trento
Tel. 0461494150 – Fax 0461494177
e-mail: ass.sanita@provincia.tn.it

Assessore all'Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici

Via Jacopo Aconcio, 5 - 38100 Trento
Tel. 0461493202 – Fax 0461493203
e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

Ai Comuni

Ai Comprensori

Al Consorzio dei Comuni Trentini

Ai Dipartimenti provinciali

All'Azienda provinciale per i servizi sanitari
Direzione Igiene e sanità pubblica

Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Agli Ordini e Collegi professionali

L O R O S E D I

Trento, **29 aprile 2008**

Prot. n. **1020/08-D320**

Oggetto: decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg. (Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture).

Con la presente si porta a conoscenza che è stato emanato il decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg., recante il regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture, ai sensi dell'art. 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 dell'8 aprile 2008, entra in vigore il 23 aprile 2008.

Il regolamento costituisce attuazione dell'art. 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3, che reca una speciale disciplina sulla prevenzione delle cadute dall'alto a complemento della normativa statale posta dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, al fine di colmare un vuoto normativo nel campo della sicurezza relativamente agli interventi di manutenzione delle coperture degli edifici.

Il nuovo art. 91 ter della l.p. n. 22/1991 e il regolamento in esame stabiliscono le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l'accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

La nuova disciplina provinciale non ha quindi ad oggetto la sicurezza dei lavoratori richiesta dalla normativa statale all'atto della costruzione delle coperture e dei tetti o per la loro ristrutturazione. Il nuovo regolamento provinciale è, per contro, proiettato al futuro, essendo finalizzato ad assicurare che chiunque – successivamente alla realizzazione del nuovo edificio, e quindi della sua copertura, ovvero successivamente alla ristrutturazione e/o sostituzione della stessa – proceda alla manutenzione ordinaria del tetto o comunque vi acceda o vi transiti per altre ragioni sia posto in condizioni di sicurezza tali da escludere la caduta dalla copertura.

Tali disposizioni di prevenzione della caduta dall'alto sono indirizzate normalmente al proprietario che accede al tetto per le ordinarie attività di manutenzione domestica, ma sono anche pensate a tutela dei professionisti o dei lavoratori che salgono sulle coperture e vi permangono per lo svolgimento di attività e di prestazioni accessorie (es. pulizia dei camini, installazione di antenne o di pannelli solari o fotovoltaici ecc.). In tali ultime fattispecie è autonomamente applicabile la normativa statale concernente la sicurezza nei cantieri o comunque negli ambiti di lavoro, talché le misure permanenti o individuali prescritte dal nuovo regolamento provinciale possono di fatto costituire un valido complemento – sotto l'aspetto tecnico, organizzativo, ma anche economico – per l'allestimento da parte delle imprese delle misure preventive e protettive nello svolgimento dei lavori in quota con il rischio di caduta.

Il nuovo regolamento prescrive che il progetto – allegato alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica, correlato a interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti – evidenzia le soluzioni tecniche concernenti le “misure di sicurezza per prevenire le cadute dall'alto”, con riguardo a percorsi, accessi alla copertura, transito e stazionamento sul tetto, mediante apprestamenti a carattere permanente o elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Si attira in particolare l'attenzione sui criteri stabili dal comma 3 dell'art. 3 del regolamento in esame ai fini della scelta delle soluzioni tecniche, in ragione anche delle esigenze paesaggistiche o a carattere architettonico o di tutela dei beni storici e artistici, tenuto conto delle tipologie costruttive prevalenti a livello provinciale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 92 ter della l.p. n. 22/1991, la mancata previsione di tali misure preventive e protettive nel progetto impedisce il rilascio del titolo abilitativo a carattere urbanistico.

Si sottolinea inoltre che, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Provincia n. 7-114/Leg. del 25 febbraio 2008, deve essere esperita una serie di incombenze, collegate alla richiesta di agibilità o alla comunicazione di ultimazione dei lavori, volte ad attestare e certificare la corretta esecuzione delle misure protettive e preventive nonché a produrre il manuale delle misure di sicurezza (che sarà detenuto dal proprietario o dal responsabile della

gestione e manutenzione dell'immobile e che dovrà essere messo a disposizione dei soggetti che comunque accedono al tetto).

Sul punto si osserva che, a tenore del comma 5 dell'art. 91 ter della l.p. n. 22/1991, tali adempimenti costituiscono presupposto per il rilascio del certificato di agibilità.

Gli artt. 2 e 4 prevedono inoltre che gli elaborati e la documentazione sopra richiamati formano parte integrante del fascicolo di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 494/1996 e del libretto di fabbricato (che sarà istituito ai sensi della nuova legge urbanistica – l.p. 1/2008).

Da ultimo si evidenzia che, a norma dell'art. 1, comma 3, del regolamento in commento, gli adempimenti previsti dal medesimo regolamento non trovano applicazione:

- a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica. Si precisa, in proposito, che non sono parimenti soggetti agli adempimenti previsti da questo regolamento gli interventi che autonomamente sono sottoposti all'acquisizione di titolo abilitativo edilizio (concessione o DIA), quali ad esempio l'installazione di antenne o di pannelli solari o fotovoltaici, che di per sé non si configurano come opere di costruzione e/o sostituzione della copertura dell'edificio;
- b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti – ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti – la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell'area di possibile caduta. Tale esclusione è stata concepita con particolare riguardo alle costruzioni minori, ai depositi agricoli, ecc.

Si segnala infine che gli adempimenti previsti dal nuovo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica (che interessano nuovi edifici o le coperture di edifici esistenti) presentate successivamente al 23 aprile 2008 (art. 6, comma 3, regolamento).

Si coglie l'occasione per sottolineare che, in accordo con il Consorzio dei Comuni Trentini, saranno programmati alcuni appuntamenti formativi e informativi con i tecnici comunali e comprensoriali, volti a illustrare i contenuti del nuovo regolamento. Nel merito delle misure di prevenzione e di protezione delle cadute dall'alto si segnala il supporto tecnico che potrà essere fornito dall'U.O. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (0461-904502).

Distinti saluti.

Assessore alle Politiche per la salute

- Remo Andreolli -

Assessore all'urbanistica,
ambiente e lavori pubblici

- Mauro Gilmozzi -